



La proroga della durata di un aiuto di Stato esistente deve essere considerata come una modifica di tale aiuto e quindi come un aiuto nuovo

Tale principio si applica anche quando una siffatta modifica risulta da una decisione del giudice nazionale

Nel 1960 la DEI, compagnia pubblica greca fornitrice di energia elettrica, ha concluso con l'Alouminion, società greca specializzata nella produzione di alluminio, un contratto in base al quale veniva accordata a quest'ultima una tariffa agevolata per la fornitura di energia elettrica. Il contratto doveva terminare il 31 marzo 2006, salvo essere prorogato conformemente alle sue disposizioni. Con decisione del 23 gennaio 1992, la Commissione ha ritenuto che la tariffa agevolata concessa all'Alouminion attraverso tale contratto costituisse un aiuto di stato compatibile con il mercato interno.

La DEI è receduta dal contratto del 1960 a partire dal 1° aprile 2006. L'Alouminion ha contestato tale recesso dinanzi ai giudici greci. Con ordinanza del 5 gennaio 2007, il Monomeles Protodikeio Athinon (Tribunale monocratico di Atene, Grecia), nell'ambito di un procedimento sommario, ha sospeso a titolo provvisorio gli effetti di detto recesso. La DEI ha introdotto un appello dinanzi al Polymeles Protodikeio Athinon (Tribunale di primo grado di Atene, Grecia), che, con ordinanza del 6 marzo 2008, ha confermato, a partire da tale data, lo scioglimento del contratto del 1960.

Con decisione del 13 luglio 2011, la Commissione ha ritenuto che la Grecia avesse illegalmente concesso all'Alouminion un aiuto di Stato dell'importo di EUR 17,4 milioni poiché, in seguito alla prima ordinanza emessa dal giudice greco, quest'ultima ha continuato a beneficiare della tariffa agevolata durante il periodo compreso tra il 5 gennaio 2007 e il 6 marzo 2008. La Commissione ha ritenuto che tale aiuto, che doveva essere qualificato come un aiuto nuovo, fosse stato concesso senza previa comunicazione alla Commissione e fosse incompatibile con il mercato interno. Essa ha pertanto ingiunto alla Grecia di recuperare l'aiuto dall'Alouminion.

Su ricorso dell'Alouminion, il Tribunale dell'Unione europea ha annullato, con sentenza dell'8 ottobre 2014¹, la decisione della Commissione, ritenendo che tale aiuto dovesse essere qualificato come aiuto esistente.

La DEI, sostenuta dalla Commissione, ha proposto un'impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia facendo valere alcuni errori di diritto commessi dal Tribunale.

La questione sollevata nella presente causa consiste nel determinare se la prima ordinanza emessa dal giudice greco debba essere considerata come una modifica di un aiuto esistente (e quindi come un aiuto nuovo) oppure come un aiuto esistente². Solamente nel primo caso, l'aiuto avrebbe dovuto essere notificato alla Commissione prima di venire erogato.

Con l'odierna sentenza, la Corte annulla la sentenza del Tribunale e gli rinvia la causa per un nuovo esame.

¹ Sentenza del Tribunale dell'8 ottobre 2014, *Alouminion/Commissione* (T-542/11).

² La differenza tra aiuto nuovo e modifica di un aiuto esistente, da un lato, e aiuto esistente, dall'altro lato, si trova nel TFUE.

In primo luogo, la Corte dichiara che il Tribunale ha interpretato in maniera erranea la giurisprudenza della Corte e ha commesso un errore di diritto statuendo che la prima ordinanza emessa dal giudice greco non può essere considerata come istitutiva di un aiuto o modificativa di un aiuto esistente. A tal proposito, la Corte rileva che il periodo di validità di un aiuto esistente costituisce un elemento suscettibile di influenzare la valutazione, operata dalla Commissione, della compatibilità di tale aiuto con il mercato interno.

La Corte ne trae la conclusione che **la proroga del periodo di validità di un aiuto esistente deve essere considerata come una modifica di un aiuto esistente e costituisce, pertanto, un aiuto nuovo.**

Nel caso di specie, questo significa che la prima ordinanza emessa dal giudice greco (ordinanza che modifica i limiti temporali d'applicazione della tariffa agevolata convenuti nel contratto del 1960 e, pertanto, il regime di aiuti di Stato approvato dalla Commissione), costituisce una modifica di un aiuto esistente e dunque un aiuto nuovo.

In secondo luogo, la Corte ricorda che i giudici nazionali devono garantire il rispetto del diritto dell'Unione relativo agli aiuti di Stato e sono soggetti ad un obbligo di leale cooperazione con le istituzioni dell'Unione.

La Corte ne deduce che il Tribunale ha commesso un errore di diritto laddove ha ritenuto che, in quanto decidenti in un procedimento sommario (come nel caso di specie), i giudici nazionali possano sottrarsi agli obblighi che gravano su di essi nell'ambito del controllo degli aiuti di Stato.

Un giudice nazionale cui venga sottoposta una controversia vertente su un contratto deve, infatti, notificare alla Commissione, tutte le misure (in particolare quelle adottate dal medesimo giudice) che incidono sull'interpretazione e sull'esecuzione del contratto e che possono incidere sul funzionamento del mercato interno, sul gioco della concorrenza o semplicemente sulla durata effettiva, durante un periodo determinato, di aiuti esistenti.

IMPORTANTE: Avverso le sentenze o ordinanze del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte di giustizia, limitatamente alle questioni di diritto. In linea di principio, l'impugnazione non ha effetti sospensivi. Se essa è ricevibile e fondata, la Corte annulla la decisione del Tribunale. Nel caso in cui la causa sia matura per essere decisa, la Corte stessa può pronunciarsi definitivamente sulla controversia; in caso contrario, rinvia la causa al Tribunale, vincolato dalla decisione emanata dalla Corte in sede di impugnazione.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575